



N° PAP-03471-2025

Il presente atto viene affisso all'Albo  
Pretorio on-line  
dal 05/08/2025 al 20/08/2025

L'incaricato della pubblicazione  
MICHELANGELO VITACCA

# CITTA' DI POTENZA

## U.D. POLIZIA LOCALE

### DETERMINAZIONE RCG N° 1865/2025 DEL 05/08/2025

N° DetSet 139/2025 del 05/08/2025

**Dirigente: MARIA SANTORO**

**OGGETTO: Costituzione nei giudizi proposti innanzi al Giudice di Pace di Potenza avverso verbali emessi per violazione delle norme previste dal Codice della Strada.**

### ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 1865/2025, composta da n°..... facciate, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Potenza, \_\_\_\_\_

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

## LA DIRIGENTE

**PREMESSO** che:

1. a carico di XXX, nato a XXX il XXX ed ivi residente alla Via XXX XXX, veniva emesso il seguente verbale relativo a violazione dell'art. 145 comma 2 del Codice della Strada: n. registro XXX N. verbale XXX;
2. a carico di XXX, nato a XXX (XXX) il XXX e residente in XXX (XXX) alla via XXX n. XXX, veniva emesso il seguente verbale relativo a violazione dell'art. 7 c. 9 del Codice della Strada: n. registro XXX N. verbale XXX;
3. a carico di XXX, nata a XXX (XXX) il XXX e residente in XXX (XXX) alla via XXX n. XXX, veniva emesso il seguente verbale relativo a violazione dell'art. 142 del Codice della Strada: n. registro XXX N. verbale XXX – violazione commessa in data XXX in Potenza, sulla S.S. 7 var/B;
4. a carico di XXX, nato a XXX (XXX) il XXX ed ivi residente alla via XXX n. XXX, veniva emesso il seguente verbale relativo a violazione dell'art. 142 del Codice della Strada: n. registro XXX N. verbale XXX – violazione commessa in data XXX in Potenza, sulla S.S. 7 var/B;
5. a carico di XXX, nato a XXX (XXX) il XXX ed ivi residente alla via XXX n. XXX, veniva emesso il seguente verbale relativo a violazione dell'art. 142 del Codice della Strada: n. registro XXX N. verbale XXX – violazione commessa in data XXX in Potenza, sulla S.S. 7 var/B;
6. a carico di XXX, nata a XXX il XXX ed ivi residente alla Via XXX n. XXX, e di XXX, nato a XXX il XXX ed ivi residente alla Via XXX n. XXX veniva emesso il seguente verbale relativo a violazione dell'art. 154 comma 1 lett. A del Codice della Strada: n. registro XXX N. verbale XXX;
7. a carico di XXX, nata a XXX il XXX e residente in XXX alla via XXX n. XXX, veniva emesso il seguente verbale relativo a violazione dell'art. 142 del Codice della Strada: n. registro XXX N. verbale XXX – violazione commessa in data XXX in Potenza, sulla S.S. 7 var/B;
8. a carico di XXX, nato a XXX (XXX) il XXX e residente a XXX alla Via XXX n° XXX, e di XXX, nato a XXX il XXX ed ivi residente alla Via XXX n° XXX, veniva emesso il seguente verbale relativo a violazione dell'art. 154 comma 1 lett. B del Codice della Strada: n. registro XXX N. verbale XXX;
9. a carico di XXX, con sede legale in XXX (XXX), alla Via XXX nn. XXX, veniva emesso il seguente verbale relativo a violazioni dell'art. 126-bis del Codice della Strada: n. registro XXX N. verbale XXX del XXX;
10. a carico di XXX, nato a XXX (XXX) il XXX e residente in XXX (XXX) alla Via XXX, XXX, veniva emesso il seguente verbale relativo a violazione dell'art. 142 del Codice della Strada: n. registro XXX N. verbale XXX – violazione commessa in data XXX in Potenza, sulla S.S. 7 var/B;
11. a carico di XXX, nata a XXX il XXX e residente in XXX alla via XXX n. XXX, veniva emesso il seguente verbale relativo a violazione dell'art. 142 del Codice della Strada: n. registro XXX N. verbale XXX – violazione commessa in data XXX in Potenza, sulla S.S. 7 var/B;
12. a carico di XXX, nata a XXX il XXX e residente in XXX (XXX), alla Via XXX n. XXX, veniva emesso il seguente verbale relativo a violazione dell'art. 142 del Codice della Strada: n. registro XXX N. verbale XXX – violazione commessa in data XXX in Potenza, sulla S.S. 7 var/B;
13. a carico di XXX, nato a XXX il XXX e residente in XXX alla Via XXX XXX, veniva emesso il seguente verbale relativo a violazione dell'art. 145 comma 1 del Codice della Strada: n. registro XXX N. verbale XXX;
14. a carico di XXX, nato a XXX il XXX ed ivi residente alla C.da XXX n. XXX, veniva emesso il seguente verbale relativo a violazione dell'art. 142 del Codice della Strada: n. registro XXXN. verbale XXX – violazione commessa in data XXX in Potenza, sulla S.S. 7 var/B;
15. a carico di XXX, nato a XXX il XXX e residente in XXX (XXX), alla Contrada XXX n. XXX, veniva emesso il seguente verbale relativo a violazione dell'art. 142 del Codice della Strada: n. registro XXX N. verbale XXX – violazione commessa in data XXX in Potenza, SS 658 PZ-MELFI dir. Potenza;
16. a carico di XXX, con sede in XXX (XXX) alla via XXX n. XXX, veniva emesso il seguente verbale relativo a violazione dell'art. 142 del Codice della Strada: n. registro XXX N. verbale XXX – violazione commessa in data XXX in Potenza, SS 658 PZ-MELFI dir. Potenza;
17. a carico di XXX, nata a XXX il XXX ed ivi residente alla via XXX n. XXX, veniva emesso il seguente verbale relativo a violazione dell'art. 142 del Codice della Strada: n. registro XXXN. verbale XXX – violazione commessa in data XXX in Potenza, sulla S.S. 7 var/B;
18. a carico di XXX, nato a XXX (XXX) il XXX e residente in XXX alla Via XXX, XXX, veniva emesso il seguente verbale relativo a violazione dell'art. 142 del Codice della Strada: n. registro XXX N. verbale XXX – violazione commessa in data XXX in Potenza, sulla S.S. 7 var/B;
19. a carico di XXX, nato a XXX il XXX ed ivi residente alla Via XXX n. XXX, veniva emesso il seguente verbale relativo a violazione dell'art. 142 del Codice della Strada: n. registro XXXN. verbale XXX – violazione commessa in data XXX in Potenza, sulla S.S. 7 var/B;
20. a carico di XXX, nata a XXX (XXX) il XXX e residente a XXX al vico XXX n. XXX, veniva emesso il seguente verbale relativo a violazione dell'art. 142 del Codice della Strada: n. registro XXX N. verbale XXX – violazione commessa in data XXX in Potenza, sulla S.S. 7 var/B;
21. a carico di XXX, nato a XXX (XXX) il XXX ed ivi residente al Viale XXX n. XXX, veniva emesso il seguente verbale relativo a violazioni dell'art. 126-bis del Codice della Strada: n. registro XXX N. verbale XXX del XXX;

22. a carico di XXX, nato a XXX il XXX ed ivi residente alla via XXX n. XXX, veniva emesso il seguente verbale relativo a violazioni dell'art. 142 del Codice della Strada: n. registro XXX N. verbale XXX – violazione commessa in data XXX in Potenza, SS 658 PZ-MELFI dir. Potenza;
23. a carico di XXX, nato a XXX il XXX ed ivi residente alla via XXX n. XXX, veniva emesso il seguente verbale relativo a violazioni dell'art. 142 del Codice della Strada: n. registro XXX N. verbale XXX – violazione commessa in data XXX in Potenza, SS 658 PZ-MELFI dir. Potenza;
24. a carico di XXX, nata a XXX il XXX e residente in XXX (XXX) alla C.da XXX XXX, veniva emesso il seguente verbale relativo a violazione dell'art. 142 del Codice della Strada: n. registro XXX N. verbale XXX – violazione commessa in data XXX in Potenza, sulla S.S. 7 var/B;
25. a carico di XXX, nato a XXX il XXX e residente in XXX (XXX) alla Contrada XXX, XXX, veniva emesso il seguente verbale relativo a violazione dell'art. 142 del Codice della Strada: n. registro XXX N. verbale XXX – violazione commessa in data XXX in Potenza, sulla S.S. 7 var/B;
26. a carico di XXX, nata a XXX il XXX ed ivi residente alla Via XXX XXX, veniva emesso il seguente verbale relativo a violazione dell'art. 142 del Codice della Strada: n. registro XXX N. verbale XXX – violazione commessa in data XXX in Potenza, sulla S.S. 7 var/B;

**LETTI** i ricorsi presentati:

1. dall'Avv. Raffaele Vendegna, in rappresentanza e difesa del ricorrente XXX, proposto innanzi al Giudice di Pace di Potenza avverso i verbali riportati al paragrafo precedente;
2. dall'Avv. Michele Leccese, in rappresentanza e difesa del ricorrente XXX, proposto innanzi al Giudice di Pace di Potenza avverso i verbali riportati al paragrafo precedente;
3. dagli Avv.ti Lucio Curcio e Antonio Gilio, in rappresentanza e difesa della ricorrente XXX, proposto innanzi al Giudice di Pace di Potenza avverso i verbali riportati al paragrafo precedente;
4. dall'Avv. Maria Lucia Berardi, in rappresentanza e difesa del ricorrente XXX, proposto innanzi al Giudice di Pace di Potenza avverso i verbali riportati al paragrafo precedente;
5. dall'Avv. Giuseppe Califano, in rappresentanza e difesa del ricorrente XXX, proposto innanzi al Giudice di Pace di Potenza avverso i verbali riportati al paragrafo precedente;
6. dall'Avv. Mario, Antonio Giordano, in rappresentanza e difesa dei ricorrenti XXX e XXX, proposto innanzi al Giudice di Pace di Potenza avverso i verbali riportati al paragrafo precedente;
7. dall'Avv. Vito Antonio Miccolis, in rappresentanza e difesa della ricorrente XXX, proposto innanzi al Giudice di Pace di Potenza avverso i verbali riportati al paragrafo precedente;
8. dall'Avv. Franco Gentilesca, in rappresentanza e difesa dei ricorrenti XXX e XXX, proposto innanzi al Giudice di Pace di Potenza avverso i verbali riportati al paragrafo precedente;
9. dagli Avv.ti Augusto Zingaropoli e Giuseppe Cerrato, in rappresentanza e difesa della ricorrente XXX, proposto innanzi al Giudice di Pace di Potenza avverso i verbali riportati al paragrafo precedente;
10. dall'Avv. XXX, in rappresentanza e difesa di se stesso, proposto innanzi al Giudice di Pace di Potenza avverso i verbali riportati al paragrafo precedente;
11. dall'Avv. Michele Cimetti, in rappresentanza e difesa della ricorrente XXX, proposto innanzi al Giudice di Pace di Potenza avverso i verbali riportati al paragrafo precedente;
12. dall'Avv. Claudio Massimo Oriolo, in rappresentanza e difesa della ricorrente XXX, proposto innanzi al Giudice di Pace di Potenza avverso i verbali riportati al paragrafo precedente;
13. dall'Avv. Paolo Villani, in rappresentanza e difesa del ricorrente XXX, proposto innanzi al Giudice di Pace di Potenza avverso i verbali riportati al paragrafo precedente;
14. dall'Avv. Camillo Naborre, in rappresentanza e difesa del ricorrente XXX, proposto innanzi al Giudice di Pace di Potenza avverso i verbali riportati al paragrafo precedente;
15. dagli Avv.ti Mario Antonio Giordano e Massimo Ginefra, in rappresentanza e difesa del ricorrente XXX, proposto innanzi al Giudice di Pace di Potenza avverso i verbali riportati al paragrafo precedente;
16. dagli Avv.ti Lucio Curcio e Antonio Gilio, in rappresentanza e difesa della ricorrente XXX, proposto innanzi al Giudice di Pace di Potenza avverso i verbali riportati al paragrafo precedente;
17. dall'Avv. Angelo Bianco, in rappresentanza e difesa della ricorrente XXX, proposto innanzi al Giudice di Pace di Potenza avverso i verbali riportati al paragrafo precedente;
18. dall'Avv. Chiara Orilio, in rappresentanza e difesa del ricorrente XXX, proposto innanzi al Giudice di Pace di Potenza avverso i verbali riportati al paragrafo precedente;
19. dall'Avv. Giuseppe Tedesco, in rappresentanza e difesa del ricorrente XXX, proposto innanzi al Giudice di Pace di Potenza avverso i verbali riportati al paragrafo precedente;
20. dagli Avv.ti Donato Santoro e Franco Del Monte, in rappresentanza e difesa della ricorrente XXX, proposto innanzi al Giudice di Pace di Potenza avverso i verbali riportati al paragrafo precedente;
21. dall'Avv. Luigi Maria Misasi, in rappresentanza e difesa del ricorrente XXX, proposto innanzi al Giudice di Pace di Potenza avverso i verbali riportati al paragrafo precedente;

22. dall'Avv. Pietro Iurillo, in rappresentanza e difesa del ricorrente XXX, proposto innanzi al Giudice di Pace di Potenza avverso i verbali riportati al paragrafo precedente;
23. dall'Avv. Pasquale Mirizzi, in rappresentanza e difesa del ricorrente XXX, proposto innanzi al Giudice di Pace di Potenza avverso i verbali riportati al paragrafo precedente;
24. dall'Avv. Maria Pidotella, in rappresentanza e difesa della ricorrente XXX, proposto innanzi al Giudice di Pace di Potenza avverso i verbali riportati al paragrafo precedente;
25. dall'Avv. Franca Gentilesca, in rappresentanza e difesa del ricorrente XXX, proposto innanzi al Giudice di Pace di Potenza avverso i verbali riportati al paragrafo precedente;
26. dall'Avv. Raffaele Vendegna, in rappresentanza e difesa della ricorrente XXX, proposto innanzi al Giudice di Pace di Potenza avverso i verbali riportati al paragrafo precedente;

**DATO ATTO** che i firmatari/responsabili del presente provvedimento non si trovano in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., dell'art. 53 e 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

**VISTA** che la documentazione relativa all'apparecchiatura modello K53800\_SPEED matricola n. PASPEED n. 22022030450 installata in Potenza, sulla S.S. 7 VAR/B DIR. POTENZA LOCALITA' VARCO D'IZZO al KM. 466+745 e modello K53800\_SPEED matricola n. PASPEED n. 22022030451 installata in Potenza, su VIALE DELL'UNICEF DIREZIONE VIA ROMA;

**VERIFICATO** che l'apparecchiatura della PROJECT AUTOMATION modello K53800\_SPEED matricola n. PASPEEDn22022030450 installata in Potenza, sulla S.S. 7 var/B DIR. POTENZA LOCALITA' VARCO D'IZZO KM. 466+745, è in possesso, come riportato sugli stessi verbali impugnati, del certificato di taratura come da certificazione ACCREDIA LAT n. 101 P524\_2024\_ACCR\_VX dell' 08/07/2024 e valido alle date delle violazioni di cui ai verbali precedentemente riportati e di decreto dirigenziale di approvazione rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 549 del 21.12.2021, e che per la stessa, utilizzata da questa Polizia Locale in modalità automatica funzionante da remoto in base ad un contratto di noleggio a canone fisso, è stato redatto il verbale di verifica di funzionalità del dell' 08/07/2024 prot. n. 72454/2024;

**VERIFICATO** che l'apparecchiatura modello PASVC matricola n. 1414002448 installata in Potenza, sulla S.S. 658, al km 5+100, è in possesso del certificato di taratura come da certificazione ACCREDIA LAT101 N. P523\_2024\_ACCR\_VX del 09.07.2024 e valido alla data della violazione di cui ai verbali precedentemente riportati e di decreto di approvazione rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 1565 del 02.04.2014, e che per la stessa, utilizzata da questa Polizia Locale in modalità automatica funzionante da remoto in base ad un contratto di noleggio a canone fisso, è stato redatto il verbale di funzionalità del 09.07.2024 prot. n. 72669/2024;

**VERIFICATO** che l'apparecchiatura della PROJECT AUTOMATION modello K53800\_SPEED matricola n. PASPEED n. 22022030451 installata in Potenza, su VIALE DELL'UNICEF DIREZIONE VIA ROMA, è in possesso, come riportato sugli stessi verbali impugnati, del certificato di taratura come da certificazione ACCREDIA LAT n. 101 P525\_2024\_ACCR\_VX dell' 08/07/2024 e valido alle date delle violazioni di cui ai verbali precedentemente riportati e di decreto dirigenziale di approvazione rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 549 del 21.12.2021, e che per la stessa, utilizzata da questa Polizia Locale in modalità automatica funzionante da remoto in base ad un contratto di noleggio a canone fisso, è stato redatto il verbale di verifica di funzionalità del 08/07/2024 prot. n. 72453/2024;

**RICHIAMATI** gli artt. 45, comma 6, e 142, comma 6, del vigente Codice della Strada, nonché gli articoli 192, comma 2, e 345, comma 2, del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, in materia di approvazione delle apparecchiature per il rilevamento della velocità;

**PRESO ATTO** della nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-Direzione Generale per la Sicurezza Stradale-Divisione II prot. n. 0008176 dell'11.11.2020, avente ad oggetto *“equivalenza sostanziale tra le procedure di omologazione quelle di approvazione dei dispositivi e sistemi di regolazione e controllo della circolazione stradale e conseguente equivalenza della validità dei sistemi approvati e omologati per il loro utilizzo ai fini sanzionatori”*, che prevede che *“Nel caso specifico dei sistemi di misurazione della velocità, in mancanza di una specifica norma tecnica di riferimento che definisca i loro requisiti e le loro caratteristiche, questo Ufficio, dall’inizio della propria attività di settore, e ancora attualmente, provvede alla loro approvazione; pertanto, tutti i sistemi di misurazione della velocità installati e utilizzati dagli organi di polizia per l’accertamento delle violazioni, sono soggetti ad “approvazione””* e che *“l’art. 1 del D.M. n. 282/17 riporta proprio “nelle more della emanazione di specifiche norme per la omologazione...si procede alla approvazione del prototipo ai sensi dell’art. 192, comma 3, del decreto sopra richiamato”, a conferma che per i misuratori di velocità, ancora oggi, ci si debba necessariamente riferire al termine “approvazione”, nonché che “la terminologia usata dal legislatore porta inequivocabilmente a sostenere la totale equivalenza delle procedure di approvazione e di omologazione laddove i due vocaboli vengono utilizzati sistematicamente in correlazione tra loro, uniti dalla congiunzione coordinativa “od””;*

**LETTO** il decreto dello stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13.06.2017, dal quale emerge, tra l'altro, che la terminologia usata dal legislatore porta a sostenere la totale equivalenza delle procedure di approvazione e di omologazione, laddove i due vocaboli vengono utilizzati sistematicamente in correlazione tra loro, uniti dalla congiunzione ‘od’, in funzione di creare un’alternativa tra le due parole;

**RITENUTO**, pertanto, che allo stato le apparecchiature in questione debbano essere solo approvate, perché non risulta previsto, come da nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (prot. n. 0008176 dell'11.11.2020) un disciplinare tecnico di riferimento rispetto al quale dichiarare conforme il dispositivo in questione e che le norme tecniche per procedere all'omologazione non risultano emanate. Ciò, però, non comporta che per l'approvazione non vengano seguite e realizzate procedure standardizzate di verifica di requisiti di efficienza e funzionalità (cfr., a tal proposito, il decreto dirigenziale di approvazione dell'apparecchiatura in questione citato precedentemente). Inoltre, le modalità con cui vengono avviate le procedure per l'omologazione o l'approvazione delle apparecchiature in questione sono, in base alla normativa vigente, sostanzialmente le stesse: presentazione della domanda in carta legale al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, indirizzata all'Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale, cui va allegata una relazione tecnica e le certificazioni di enti o laboratori competenti, riconosciuti ed autorizzati, sulle prove effettuate atte a dimostrare l'utilità e l'efficienza del dispositivo e presentati prototipi dello stesso. Anche le procedure di accertamento da parte degli organi amministrativi e tecnici sono, in pratica, le stesse, anche in ragione di quanto previsto dall'art. 192, comma 3, del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada prevede che il Ministero competente approvi il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal precedente comma 2 per l'omologazione;

**RILEVATO** che nei casi in questione è sufficiente il mero riferimento al tema della successione delle leggi nel tempo per risolvere la questione relativa alla approvazione/omologazione dell'apparecchiatura utilizzata per il rilevamento della velocità da cui sono scaturiti i verbali citati. Infatti, mentre il comma 6 dell'art. 142 del Codice della Strada, allorché prevede che fonte di prova per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità siano le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, è rimasto sostanzialmente invariato nel tempo, altre e diverse norme di pari grado nella gerarchia delle fonti, successive nel tempo (art. 201, comma 1-ter, ed art. 45, comma 6, del Codice della Strada, art. 192 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada ed art. 4, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito con modificazioni dalla Legge 1 agosto 2002, n. 168) prevedono l'utilizzo di apparecchiature finalizzate al rilevamento della velocità debitamente approvate od omologate;

**ACCLARATO** che sui verbali impugnati è stata apposta l'informativa relativamente all'utilizzo dei dati personali in materia di privacy e quella riguardante l'apposizione della segnaletica stradale di preavviso dell'apparecchiatura per il rilevamento della velocità sulla S.S. 7 var./B, ubicata al Km 467+485 ed al km 467+177 su ambo i lati della stessa strada e che la stessa risulta dotata di proiettori a led lampeggianti;

**CONSIDERATO** che, come da determinazione dirigenziale dell'U.D. Manutenzione Patrimonio e Viabilità di questo Ente n. 212 del 28/06/2021 e planimetria allegata alla stessa, nonché come da nulla osta dell'ANAS prot. nn. CDG 0302834 P del 18/06/2020, CDG 0654413 del 07/12/2020, U.0023477 del 17/01/2022 e U.0688355 del 06/10/2022, risulta presente postazione di rilevamento - misuratore di velocità istantanea di veicoli modello K53800\_SPEED, con segnaletica riprodotte il casco nero su fondo bianco quale simbolo della polizia locale/municipale, nonché dicitura "postazione fissa" e "con rilevamento della targa", segnali di preavviso, come anche da atti-rilievo fotografico di questa polizia locale prot. nn. 93072/2022 del 28/10/2022, 94568/2022 del 03/11/2022 e 94573/2022 del 03/11/2022 di agenti accertatori di polizia locale. Prima della postazione risultano installati segnali di preavviso - cfr. rilievo fotografico di questa polizia locale prot. n. 93072/2022 del 28/10/2022 di agenti accertatori di polizia locale. La segnaletica di preavviso di cui al rilievo fotografico citato è presente su entrambi i lati della strada a doppia corsia e quella posta sulla destra è dotata di proiettori a led lampeggianti. La segnaletica di preavviso e quella relativa alla postazione di rilevamento è indicata anche sul verbale impugnato e sulla documentazione allegata alla nota del dirigente pro-tempore dell'Unità di Direzione "Polizia Locale" di questo Ente registrate ai nn. 94199/2022 e n. 94565/2022 di protocollo comunale il 03/11/2022;

**LETTA e RICHIAMATA** l'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione – Seconda Sezione Civile n.24016/2022 di raccolta Generale, n.1553/2022 sezionale, n.10895/2019 Registro Generale decisa in camera di consiglio il 07/07/2022 e pubblicata il 03/08/2022, nella quale si fa, tra l'altro, presente quanto di seguito si riporta: *"Inoltre, la giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le tante, Cass. n. 6242/199; Cass. n. 23566/2017; Cass. n. 36275/2021 e, da ultimo, Cass. n. 7715/2022) ha univocamente statuito che, in materia di accertamento di violazioni alle norme del codice della strada (come, ad esempio, proprio quelle – particolarmente ricorrenti – previste dall'art. 142, commi 7-9bis c.d.s.), è solo quando il ricorrente contesti l'inesistenza della segnaletica, orizzontale o verticale, prescrittiva di un determinato comportamento o impositiva di un divieto, che la prova contraria spetta alla P.A., posto che l'esistenza del segnale di preavviso o di divieto è elemento costitutivo della fattispecie sanzionata; diversamente, quando l'opponente deduca l'inadeguatezza della segnaletica, la relativa prova incombe su di lui (onere che, nel caso di specie, non risulta essere stato assolto dall'autore della violazione, il quale – come già sottolineato – non ha disconosciuto la circostanza che il segnale fosse comunque presente sul lato della corsia oggetto di rilevamento)".* Quanto alle risultanze facenti fede fino a querela di falso del verbale di accertamento, la stessa ordinanza precisa che *"A tal proposito, questa Corte ha, infatti, affermato che, in tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito di accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante strumenti di rilevazione elettronica, il verbale di costatazione costituisce atto pubblico, con la conseguenza che l'indicazione della sussistenza di segnalazione preventiva in esso contenuta costituisce un'attestazione di un dato direttamente rilevato dagli accertatori, senza margini di apprezzamento, la cui contestazione può avvenire solo mediante querela di falso (cfr., per tutte, Cass. n. 11792/2020)"*;

**VERIFICATO** che:

**a)** sui verbali opposti si fa esplicito riferimento al decreto del Prefetto di Potenza n. 11438 del 10/03/2010, e al decreto del Prefetto di Potenza n. 59114 del 31/07/2023 emanati sulla scorta dell'acquisizione di una serie di pareri forniti da diversi organi ed enti, nonché delle caratteristiche minime per l'individuazione delle strade sulle quali è possibile installare le

apparecchiature AUTOVELOX per il rilevamento della velocità dei veicoli, tra le quali rientra anche il tratto di strada in questione;

**b)** anche sulla deliberazione di Giunta Comunale n° 201 del 12/07/2022 si fa esplicito riferimento all'“*installazione di un dispositivo tecnico di controllo del traffico, in postazione fissa, per la rilevazione della velocità dei veicoli (autovelox) al km 466+745 (lato sinistro) della S.S. n.7 var/b “Variante di Potenza”-località Varco D'Izzo*”;

**RILEVATO** che l'utilizzo per il controllo della velocità sulla S.S. n.7 var/B da parte di questo Ente avviene sulla base di servizio di noleggio a costo fisso per la durata di 36 mesi, come è possibile rilevare dalla determinazione di questa U.D. di aggiudicazione ed affidamento di tale servizio RCG n. 897/2022 del 17/05/2022-n° DetSet 58/2022 del 12/05/2022, e che l'apparecchiatura in questione, in postazione fissa ed in modalità automatica, risulta nella completa disponibilità del Corpo di Polizia Locale ed è gestita direttamente da personale dello stesso organo di polizia, come, del resto, specificatamente riportato sui verbali impugnati, sulla base della delibera di G.C. n. 201 del 12/07/2022 e della documentazione allegata alla stessa;

**CONSIDERATO** che il comma 1-ter dell'art. 201 del Codice della Strada prevede che “*Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1*” e che il comma 1-quater dello stesso articolo dispone che “*In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-bis), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, e fuori dei centri abitati possono essere installati ed utilizzati solo sui tratti di strada individuati dai Prefetti, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I tratti di strada di cui al periodo precedente sono individuati tenendo conto del tasso di incidentalità e delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico*”, e che, pertanto, nei casi di specie qui in rilievo non è necessaria la presenza di personale di Polizia Locale sul luogo della commessa violazione;

**RILEVATO** che da un lato la contestazione immediata degli accertamenti riportati nei verbali impugnati, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge, non è necessaria, dato che l'accertamento dei casi in trattazione è stato effettuato con un dispositivo di rilevamento automatico, come indicato nel testo degli stessi atti notificati ai ricorrenti, e che, dall'altro, la motivazione della mancata contestazione, nonostante non sia necessaria, è sufficientemente specificata nei verbali oggetto dei ricorsi precedentemente indicati;

**ACCLARATO** che sul tratto della S.S. n. 7 var/B interessato dai controlli sulla velocità dei veicoli effettuati con il dispositivo richiamato è presente banchina a destra, così come emerge dalla fotografia effettuata dallo stesso dispositivo ai veicoli che superano il limite di velocità;

**PRESO ATTO** che il limite di velocità sulla S.S. n. 7 var/B nel tratto interessato dalla presenza del dispositivo di rilevamento è stato disposto ed ordinato dall'ANAS con ordinanza n. 12-prot. Anas n. CDG-0065648-P del 08/02/2017;

**ACCERTATO** che relativamente all'installazione del dispositivo di rilevamento della velocità sulla S.S. n. 7 var/B è stata emessa la deliberazione della Giunta Comunale di questo Ente n. 201 del 12/07/2022 e che i verbali impugnati contengono tutti gli elementi essenziali previsti dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, che l'esplicito richiamo della stessa sugli atti oggetto dei suddetti ricorsi non è previsto da specifiche norme e che, pertanto, l'assenza sui verbali indicati dell'esplicito riferimento alla citata deliberazione di Giunta Comunale non inficia la regolarità degli accertamenti effettuati e non crea pregiudizio alla validità degli atti che, si ribadisce, sono stati prodotti nel rispetto della normativa vigente;

**VERIFICATO** che sui verbali impugnati è presente l'indicazione a stampa del nominativo del personale di Polizia Locale che ha accertato la violazione, così come previsto dal decreto legislativo n. 39 del 1993 e ss.mm.ii., e l'indicazione, con la riproduzione a stampa della firma autografata, del “*responsabile del procedimento amministrativo e di chi procede a certificazione atto conforme originale e a notifica Il responsabile del procedimento informatico D.Lgs. n. 39 del 12/02/1993*” e che dal verbale emerge che lo stesso atto/verbale costituisce l'elaborazione meccanografica conforme all'originale depositato presso l'archivio di questo Comando di Polizia Locale;

**ACCLARATO** che la fonte principale di prova delle risultanze dello strumento elettronico e il momento decisivo dell'accertamento sono costituiti dal rilievo fotografico, documento che individua con certezza il veicolo e ne consente il riferimento alle circostanze di fatto, di tempo e di luogo indicate sul verbale: tale documento viene visionato e conservato agli atti del Comando da un operatore di polizia locale, soggetto al quale gli articoli 11 e 12 del Codice della Strada demandano l'espletamento dei servizi di polizia stradale;

**RILEVATO** che i verbali impugnati risultano regolarmente notificati a mezzo PEC o a cura del servizio postale e che la notifica è stata effettuata da Poste Italiane S.p.A. e NON da un'agenzia di recapiti: il plico, infatti, è stato consegnato al CMP (Centro Meccanografico Postale, stabilimento industriale dotato di tecnologie per l'automazione delle attività di smistamento ed handling della corrispondenza, che tratta la posta massiva e la posta commerciale da grandi clienti) della rete logistica di Poste Italiane di Bologna ed i ricorrenti, nel caso di notifica a mezzo servizio postale, hanno avuto regolare notifica del verbale da parte dell'agente postale dipendente di Poste Italiane SpA. L'art. 385 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada prevede che uno degli originali o copia autenticata del verbale sia inviata a cura del responsabile dell'ufficio o comando o da un soggetto da lui delegato: il termine “cura” lascia intendere che possa essere incaricato un soggetto terzo, anche privato, degli adempimenti meramente materiali relativi

all'imbustamento e alla consegna dei plichi al servizio postale. La materia che ci occupa, è stata già oggetto di numerose sentenze dei giudici amministrativi (cfr. Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte, sez. II, 17/12/2002, n. 23/03, la successiva decisione del Consiglio di Stato, sez. VI, 1/7/2003 n. 4906);

**DATO ATTO** che sul retro dei verbali impugnati è presente "RELAZIONE DI NOTIFICA" contenente i dati della consegna del plico all'Ufficio Postale o il riferimento alla notifica a mezzo PEC;

**RICHIAMATI:**

**A)** l'art. 4, comma 1, del D.L. 20/06/2002, n. 121, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale, convertito con modificazioni dalla L. n. 168 del 01/08/2002, che prevede che "sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali, nonché sulle altre strade individuate con apposito decreto del Prefetto ai sensi del comma 2 gli organi di polizia stradale, di cui al comma 1 dell'art 12 del Codice della Strada, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'Interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono impiegare od installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento stabilite dall'art.142 del Codice della Strada";

**B) l'art. 201, comma 1 bis, del Codice della Strada**, che dispone che la contestazione immediata può essere omessa in alcuni casi, fra i quali vengono elencati quelli per i quali l'accertamento della violazione è avvenuto per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di polizia stradale nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo, poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari, e quelli per i quali l'accertamento è stato effettuato con i dispositivi di cui all'art. 4 del D.L. n. 121 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 168 del 2002, e successive modificazioni (dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli art. 142, 148 e 176 del Codice della Strada). Tali dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere utilizzati o installati, in particolare, sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, sulle strade extraurbane secondarie e urbane di quartiere, ovvero sui singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del Prefetto;

**C) l'art. 201, comma 1 ter, del Codice della Strada**, che impone che, nel verbale notificato agli interessati debba essere espressa anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata solo nei casi diversi da quelli elencati nel comma 1 bis nei quali non è avvenuta la contestazione immediata: comma 1-bis "Fermo restando quanto indicato dal comma 1, **nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria** e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1: a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità; b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa; c) sorpasso vietato; d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo; e) **accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari; f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito**, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni";

**D)** l'art. 201 comma 1 quinquies del Codice della Strada, il quale dispone che i dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni possono accertare contemporaneamente due o più violazioni tra quelle indicate dal comma 1-bis, se approvati od omologati per l'accertamento e il rilevamento automatico di ciascuna delle violazioni rilevate. In deroga a quanto previsto dal primo periodo, le immagini acquisite mediante dispositivi approvati od omologati possono essere comunque utilizzate dai soggetti di cui all'[articolo 12](#), commi 1 e 2, per l'accertamento, mediante il raffronto con banche di dati esterne, di altre violazioni di cui al comma 1-bis, per le quali i dispositivi medesimi non sono stati specificamente approvati od omologati ma le cui immagini sono sufficienti ad accertare che il veicolo stava circolando in assenza dei requisiti per la circolazione previsti dal presente codice;

**RILEVATO** che la Suprema Corte di Cassazione-Civile-Sez. 2 con l'ordinanza n. 33414 pubblicata l'11/11/2022 ha esplicitamente statuito il principio per cui "...(*omissis*)...A seguito della sent. Corte Cost. 18 giugno 2015, n. 113, deve ritenersi affermato il principio per cui tutte le apparecchiature di misurazione della velocità (che è elemento valutabile e misurabile) devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, che non può essere dimostrato o attestato con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità (Cass. Sez. 2, 11.05.2016, n. 9645; Cass. Sez. 2, 12.07.2018, n. 18354; Cass. Sez. 2, 11.01.2018, n. 533; Cass. Sez. 2, 18.12.2020, n. 29093), risultando, peraltro, a tal fine sufficiente il certificato di taratura (*ex plurimis*, di recente: Cass. Sez. 2, 17.03.2022, n. 8695; Cass. Sez. 2, 01.02.2021, n. 3538)...(*omissis*)...";

**VISTA** la sentenza del Tribunale Ordinario di Potenza-Sezione Prima Civile n. 466/2024, pubblicata il 19/03/2024 del Giudice Dott.ssa Giulia Volpe – N.1672/2023 R.G.A.C., con la quale è stato accolto l'appello e, per l'effetto, riformata integralmente la sentenza appellata n. 319/23 del Giudice di Pace di Potenza emessa in data 17.03.2023, e nella quale è stato previsto, tra l'altro, che "...(*omissis*)... - omologazione e approvazione costituiscono l'esito di procedimenti diversi; - la differenza tra gli stessi non esclude in sé la possibilità di avvalersi dell'uno o dell'altro ai fini del controllo in merito al rispetto dei limiti di velocità; - il Regolamento di Esecuzione consente l'utilizzo di apparecchiature oggetto di approvazione da parte del Ministero dei Lavori Pubblici...(*omissis*)...". La stessa sentenza, dopo aver richiamato l'art. 45, comma 6, del Codice della Strada, rileva che "...(*omissis*)... - il codice della strada richiama dunque espressamente il regolamento quale fonte per stabilire quali apparecchiature siano soggette ad approvazione e quali ad omologazione, nonché le relative modalità e procedure; - di ciò si deve tenere conto anche nella valutazione della rilevanza della previsione di cui all'art. 142 C.d.S., come sarà successivamente esposto; - è quindi necessario esaminare le norme regolamentari che disciplinano la materia; - affrontando l'argomento relativo ai limiti di velocità, l'art. 345 reg es. C.d.S., comma 2, prevede che le singole apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocità "devono essere approvate dal ministero dei lavori pubblici";...(*omissis*)...", precisando che "...(*omissis*)...sia l'omologazione che l'approvazione si riferiscono ai prototipi che devono essere presentati all'esame tecnico del Ministero...(*omissis*)...";

**LETTA** la sentenza del Tribunale Ordinario di Potenza-Sezione Prima Civile del 31/01/2024 del Giudice Rachele Dumella De Rosa in funzione di Giudice di Appello – N. 169/2024 - N.1171/2023 R.G.A.C., con la quale si fa, tra l'altro, presente che “...(omissis)... Per quanto attiene alla “debita omologazione” di cui parla l’art. 142 del cod. str., la Suprema Corte, nelle pronunce citate, chiarisce che essa consiste, di fatto, in quella “approvazione” dei vari modelli di apparecchiature che, secondo il disposto del comma 2 del citato art. 345 Reg., deve essere effettuata dal Ministero dei Lavori Pubblici (ora delle Infrastrutture e Trasporti). Nel caso di specie dagli atti di causa risulta che l’apparecchiatura utilizzata ...(omissis)... è stata regolarmente approvata dal Ministero dei Lavori Pubblici ...(omissis)...(come indicato nel verbale di accertamento), e sottoposta a verifica annuale di funzionalità e taratura ...(omissis)... e, quindi, pienamente efficace al momento della rilevazione dell’infrazione ...(omissis)... (in conformità a quanto statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 113 del 18.06.2015). Ne discende, pertanto, l’infondatezza di tale motivo di opposizione non avendo l’opponente fornito alcun elemento concreto attestante un malfunzionamento dell’apparecchiatura .... (omissis)...”;

**RICHIAMATA** la Sentenza n. 2774/2024 del 12.06.2024 con la quale il Tribunale di Bari ha accolto l’appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di annullamento di un verbale elevato per violazione dell’art. 142 C.d.S., e:

a) ha ribaltato il contenuto della nota Ordinanza della Corte di Cassazione n. 10505/2024 del 18 aprile 2024, stabilendo che i decreti di approvazione dei diversi sistemi di misurazione della velocità, sono tecnicamente validi ed efficaci ai fini dell'accertamento del superamento del limite di velocità e della contestazione della relativa infrazione. In questa nuova sentenza, il Giudice ha chiarito come da una lettura sistematica della normativa emerge chiaramente che entrambe le procedure (omologazione e/o approvazione) siano del tutto equipollenti in quanto portano il competente ministero ad esprimere un parere tecnico di idoneità (o ammissibilità, come il comma 6 dell'art. 192 definisce unitariamente l'esito delle due procedure) all'uso, secondo quanto previsto dal codice, della strumentazione sottoposta dal produttore al suo esame. La differenza tra un procedimento di omologazione e uno di approvazione stando al tenore della norma in esame è da ricercarsi nel fatto che per il primo esistono le relative norme tecniche di riferimento, europee e/o italiane, specifiche per la funzione fondamentale svolta dal dispositivo, mentre per il secondo manca tale riferimento. Ciò non significa che nel caso dell'approvazione non si seguano procedure standardizzate e non vengano verificate le funzionalità e i requisiti dei medesimi dispositivi in modo omogeneo. Pertanto, una volta approvati, i dispositivi possono essere utilizzati per l'accertamento delle violazioni parimenti a quelli omologati. Nel caso specifico dei sistemi di misurazione della velocità, in mancanza di una specifica norma tecnica di riferimento che definisca i loro requisiti e le loro caratteristiche, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti provvede alla loro approvazione;

b) ha ribadito che “Pertanto, una volta approvati, i dispositivi possono essere utilizzati per l'accertamento delle violazioni parimenti a quelli omologati...omissis... in definitiva deve ritenersi che i decreti di approvazione dei diversi sistemi di regolazione e controllo della circolazione e, in particolare, dei sistemi di misurazione della velocità, son tecnicamente validi ed efficaci ai fini dell' accertamento del superamento dei limite di velocità e della contestazione della relativa infrazione”;

**RICHIAMATO** il decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti dell’11 aprile 2024 in cui il Legislatore continua a fare riferimento a dispositivi approvati od omologati per la rilevazione della velocità;

**LETTO**, altresì, l’art. 126-bis del vigente Codice della Strada, che al comma 2 prevede che “L’organo da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell’organo di polizia dell’avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell’esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’art. 196, deve fornire all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all’organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 291 a euro 1.166. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica.”;

**DATO ATTO** che il personale della Polizia Locale interviene sui sinistri stradali in un momento successivo all’avvenimento dell’incidente e che la redazione dei verbali di contestazione avviene a seguito di una serie di accertamenti, rilievi e reperimento delle fonti di prova effettuati susseguentemente all’incidente stradale, e che ciò comporta che lo stesso verbale di contestazione venga redatto in assenza del trasgressore e notificato successivamente al relativo responsabile, così come previsto dall’art. 201 del Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione;

**LETTO**, l’art. 145 comma 1 del Codice della Strada che riporta “ I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti.”, e al comma 2 “ Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l’obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione”;

**VISTO** l'art. 7 comma 9 del Codice della Strada che afferma: *“I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, le modalità di riscossione del pagamento, le categorie dei veicoli esentati, nonché, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i massimali delle tariffe, da definire tenendo conto delle emissioni inquinanti dei veicoli e delle tipologie dei permessi.”*;

**DATO ATTO** che l'art. 154 comma 1 alle lettere A e B del Codice della Strada enuncia che *“I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi; b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.”*;

**RITENUTO** che i citati ricorsi allo stato attuale degli atti, per quanto indicato nei paragrafi precedenti, appaiono infondati e che, quindi, sussiste la necessità di costituirsi in giudizio per tutelare gli interessi dell'Ente, in base a quanto previsto dall'art. 204-bis del D.Lgs. n. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) e dall'art. 7 del decreto legislativo n. 150 del 2011;

**LETTA e RICHIAMATA** la circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento per l'Amministrazione Generale, per le politiche del personale dell'Amministrazione Civile e per le risorse Strumentali e Finanziarie - n. 0000995/2025;

**RICHIAMATE:**

- a) la determinazione di questa Unità di Direzione RCG n. 897/2022 del 17/05/2022-n° DetSet 58/2022 del 12/05/2022, relativa all'aggiudicazione del servizio di noleggio a costo fisso di dispositivi per il controllo della velocità;
- b) la determinazione dirigenziale DetSet. n. 98/2025 del 23/06/2025 con la quale è stata disposta la proroga dell'incarico di PO/EQ “Polizia Locale” assegnato al Maggiore Angelo Mecca fino al 31 dicembre 2025;
- c) la determinazione di questa Unità di Direzione Det N° DetSet 103/2025 del 02/07/2025 con la quale veniva disposta la proroga dell'incarico quale responsabile dell'Ufficio Contenzioso al funzionario, Dott.ssa Lovallo Margherita, fino al 31/12/2025;

**DATO ATTO:**

- della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi della disposizione di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii. e del rispetto dei tempi procedurali;
- che allo stato saranno rispettati i termini del procedimento relativamente al deposito delle comparse di costituzione e risposta al Giudice di Pace di Potenza;

**VISTI:**

- il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (e ss.mm.ii.);
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (e ss.mm.ii.);
- il decreto Legislativo n. 267/2000 (e ss.mm.ii.);
- il decreto legislativo n. 165/2001 (e ss.mm.ii.);
- il decreto Legislativo n. 33/2013 (e ss.mm.ii.);
- il Titolo II del codice di procedura civile;
- il Vigente Statuto del Comune di Potenza in ordine alle attribuzioni e responsabilità previste per i Dirigenti e gli artt. 61, 5° comma, e 34 del citato Statuto;
- il Regolamento per la disciplina del contenzioso del Comune di Potenza, approvato con deliberazione di Giunta municipale n. 117 del 13/06/2018, ed il Regolamento per il funzionamento dell'avvocatura del Comune di Potenza, approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 73 del 19/04/2021;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 201 del 12/07/2022, avente ad oggetto “Avanzamento progetto strade sicure fase IV°-Installazione di sistemi di controllo del traffico finalizzato al rilevamento delle infrazioni alle norme del C.d.S. senza obbligo di contestazione immediata (autovelox) approvazione progetto esecutivo”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 113 del 23 settembre 2024 avente ad oggetto “Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) riferito al triennio 2025-2027”;

- con la Deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 17 marzo 2025 è stato approvato l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione per il triennio 2025-2027 del Comune di Potenza;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 17 marzo 2025 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2025-2027" e ss. variazioni;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 25 marzo 2025 avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2025/2027 di cui all'art. 169 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 267/2000" e ss. variazioni;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 31 marzo 2025 con la quale è stato approvato il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027";
- il Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. n. 196/2003 (e ss.mm.ii.), per la tutela e la riservatezza dei dati personali, in particolare per quanto concerne la pseudonimizzazione degli stessi (a norma dell'art. 4, comma 1, n. 5 del prefato Regolamento) in occasione della pubblicazione del presente provvedimento;
- il Decreto Sindacale n. 13/2024 di attribuzione dell'incarico di Dirigente/Comandante di questa U.D.;

## **DETERMINA**

### **per quanto indicato in premessa e qui integralmente richiamato,**

- di disporre e approvare la costituzione in giudizio del Comune di Potenza nelle cause civili richiamate in premessa proposte innanzi al Giudice di Potenza dai seguenti ricorrenti: XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX e XXX, XXX, XXX e XXX, XXX;
- di dare atto che la presente determinazione non comporta impegni per spese di cancelleria, diritti, bolli, ovvero riguardanti il c.d. contributo unificato;
- di dare atto che la presente determinazione non comporta il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- di dare atto, altresì, che la presente determina:
  1. è caricata sul sistema Kend per tutti gli adempimenti conseguenti quali:
    - 1.a. trasmissione all'U.D. "Bilancio e Partecipate" per l'eventuale seguito di competenza;
    - 1.b. pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* di questo Ente per 15 giorni consecutivi, nonché sul sito dell'Ente in "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 nella sezione "Provvedimenti" sottosezione "Provvedimenti dirigenti";
  2. **avverso il presente provvedimento**, è ammesso ricorso nei termini di legge;
  3. i dati verranno trattati nel rispetto della vigente normativa sul trattamento dei dati personali.

- l'Istruttore Isp. Raffaella Padula

- Responsabile Ufficio Contenzioso/ Funzionario E.Q  
Dott.ssa Margherita Lovallo

Incaricato di P.O./E.Q. Polizia Locale e RUP  
Maggiore Mecca Angelo

**LA DIRIGENTE**  
Dott.ssa Maria Santoro

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 139/2025 del 05/08/2025, avente oggetto:

Costituzione nei giudizi proposti innanzi al Giudice di Pace di Potenza avverso verbali emessi per violazione delle norme previste dal Codice della Strada.

*Preso d'atto: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile.*

Documento di Consultazione

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.*